

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DISABILI O IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE NECESSITA'

ART. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il Servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata al fine di consentire alle persone disabili o in situazioni di particolare necessità che non risultano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere strutture a carattere assistenziale/educativo/formativo ovvero centri di cura e riabilitazione.
2. Tale Servizio si ispira ai principi della Legge n. 104 del 05/02/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili (handicappate) -art. 26 comma 2-

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE

1. Il servizio è organizzato attraverso l'utilizzo di un'autovettura oltre ad un pulmino attrezzato ed assegnato ai Servizi Sociali del Comune in convenzione con la Ditta MGG.
2. Il trasporto può avere carattere continuativo oppure svolgersi in periodi brevi e definitivi nell'arco dell'anno.

ART. 3 - AREA TERRITORIALE

1. Il Servizio consiste nel trasporto di utenza, residente nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, nell'ambito territoriale comunale e del bacino dell'ASL delle province di Teramo ed Ascoli Piceno e delle scuole non dell'obbligo presso le suddette province.
2. In caso di comprovata necessità può riguardare anche destinazioni ubicate in altri ambiti territoriali.

ART. 4 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Il Servizio trasporto è rivolto a soggetti disabili residenti nel territorio comunale, che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, ai sensi della L.104/92 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 5 - AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. L'ammissione al servizio avviene a seguito di presentazione di apposita domanda, da parte della persona interessata o dei suoi familiari o rappresentante legale, presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.
2. L'accesso al servizio avviene anche per iniziativa diretta del Servizio Sociale Comunale, che avvalendosi degli accertamenti compiuti dal locale Corpo di Polizia Municipale, verifica il bisogno e le modalità di intervento in considerazione del fatto che l'ammissione al servizio avviene solo in caso di effettiva e comprovata necessità, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi da parte del richiedente di risorse alternative (ad. es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto).
4. Il Servizio di Segretariato Sociale del Comune garantisce l'informazione all'utente circa le condizioni e modalità di accesso ad agevolazioni o esenzioni tariffarie.
5. La domanda di ammissione deve essere corredata da:
 - attestazione comprovante la presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap o soggetti segnalati dalle strutture riabilitative delle Asl;
 - attestazione ISEE ;
 - dichiarazione del richiedente e/o del curatore con la quale si declina l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventi che dovessero verificarsi durante il tragitto.
6. Il Servizio di Segretariato Sociale, responsabile della gestione del Servizio Trasporto, stabilisce a quali casi dare priorità sulla base del maggior bisogno e della maggior urgenza, secondo precisi criteri di formulazione della graduatoria.
7. L'ammissione al servizio viene disposta dal Servizio di Segretariato Sociale compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione.
8. Limitatamente ai trasporti saltuari (così definiti i trasporti che abbiano una frequenza mensile fino a tre viaggi), la condizione di comprovata necessità deve essere associata ad un ISEE inferiore al tetto che viene stabilito annualmente dalla Giunta Comunale con apposita

deliberazione, al fine di garantire un intervento sinergico e non alternativo all'azione del volontariato sociale già operante sul territorio di Sant'Egidio alla Vibrata.

9. Il termine per la valutazione delle domande di accesso al servizio è stabilito, a norma del vigente regolamento applicativo della Legge n. 241 del 7.8.1990, in giorni 30.

10. Entro il suddetto termine il Servizio del Segretariato Sociale del Comune comunica mediante lettera con A.R. l'esito motivato della domanda relativamente alla presa in carico nonché la tariffa applicata: la data di ricezione della comunicazione farà fede ai fini della decorrenza dei termini per l'eventuale ricorso avverso alla decisione adottata.

ART. 6 - MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. I criteri per la definizione della graduatoria di accesso al servizio sono i seguenti:

- a) segnalazione dei servizi sanitari territoriali a supporto della domanda *punti 1*
- b) difficoltà nell'aiuto parentale: (es. genitori anziani, famiglie monoparentali, assenza di altri familiari ecc.) *punti 2*
- c) necessità di automezzi attrezzati *punti 3*

2. A parità di punteggio, verrà data priorità alla domanda che presenterà un valore ISEE più basso.

3. La graduatoria di accesso e/o mantenimento al servizio avverrà ogni tre mesi per consentire l'immissione di nuovi e più bisognosi casi di persone in situazione di disagio grave.

ART. 7 - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

1. A norma dell'art. 29 comma 2 della Legge n.448 del 28/12/2001 l'utente è tenuto a concorrere, in rapporto alle proprie condizioni economiche, al costo del servizio.

2. Annualmente con delibera di Giunta Comunale sono fissate tariffe uniche chilometriche per qualsiasi trasporto.

3. Tali tariffe sono oggetto di agevolazioni o esenzioni in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo n. 109 del 31.3.1998 e successive modificazioni, o su segnalazione delle Asl.

4. L'utente che desidera accedere al beneficio della applicazione della tariffa agevolata deve presentare al settore Servizi Sociali la certificazione/attestazione ISEE.

5. Si accettano domande di mutamento tariffario in corso d'anno per comprovata e sopraggiunta variazione della situazione economica dell'utenza.

6. I mutamenti di tariffa in corso d'anno non hanno un effetto retroattivo e decorreranno a partire dal 1° del mese successivo alla data di presentazione della domanda di variazione o di ricevimento della segnalazione scritta da parte del Servizio di Segretariato Sociale.

7. Coloro che beneficiano della tariffa agevolata o dell'esenzione, all'inizio di ogni anno, sono tenuti al rinnovo della domanda e a dimostrare di mantenere i requisiti necessari per ottenere nuovamente le riduzioni.

8. Per coloro che pagano la tariffa piena la domanda ha validità pluriennale, qualora si confermi annualmente il permanere della condizione di necessità.

9. Il trasporto per i ragazzi diversamente abili presso gli istituti scolastici è sempre garantito ed utilizza l'istituto dell'esenzione

ART. 8- MODALITA' DI RICORSO

1. L'eventuale richiesta di ricorso interno dovrà essere formulata per iscritto, motivata e documentata.

2. Il ricorso dovrà essere presentato al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata - Settore Servizi alla Cittadinanza o spedito tramite A.R. entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione della tariffa assegnata; faranno fede la data di protocollo del ricorso o la data di ricevimento della raccomandata.

3. Il ricorso sarà esaminato dal Dirigente del Settore e due Funzionari che non hanno avuto ruolo nel procedimento: la commissione accede agli atti istruttori, convoca gli operatori che hanno avuto luogo nel procedimento, e il ricorrente.

4. La commissione risponde all'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, comunicandone

l'esito al ricorrente con lettera A.R. o notifica di messo comunale.

ART. 9 - VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELL'UTENTE (ISEE)

1. La valutazione della situazione economica dell'utente è determinata con riferimento all'ISEE: il valore viene dedotto dall'ultima dichiarazione sostitutiva unica rilasciata dal richiedente ai sensi del decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni, e con riferimento alla cosiddetta "famiglia anagrafica" salvo quanto previsto dal decreto legislativo del 3/5/2000 n. 130 e dal DPCM del 4/4/2001 n. 242.

2. Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata si riserva ampia facoltà di controllo ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate e conseguente validità delle attestazioni ISEE, con le modalità previste dall'apposito Regolamento Comunale.

3. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese o in seguito alla mancata esibizione dei documenti atti a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con l'obbligo di pagare la tariffa piena per i servizi erogati e con il recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti, e non potrà più presentare per l'anno in corso altre richieste di beneficio per il pagamento della tariffa, fatte salve le conseguenze penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.

ART. 10 - TARIFFE E FASCE DI REDDITO

1. Le tariffe uniche chilometriche sono stabilite annualmente mediante delibera della Giunta Comunale.

2. Le fasce di reddito in base alle quali riconoscere agevolazioni tariffarie sono stabilite annualmente con delibera della Giunta: viene stabilito un reddito ISEE oltre il quale verrà applicata la tariffa unica; viene stabilito un reddito ISEE al di sopra del quale si esclude l'accesso al servizio limitatamente ai trasporti saltuari; viene stabilito un reddito ISEE al di sotto del quale il soggetto è esentato dalla compartecipazione al costo del servizio.

3. L'entità delle agevolazioni viene stabilita dalla Giunta Comunale mediante apposita deliberazione.

4. Gli utenti che percepiscono l'indennità di accompagnamento dovranno sempre e in ogni caso pagare la tariffa piena.

5. Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, garantisce il trasporto a favore dei soggetti disabili dal domicilio dell'utente alla struttura di riferimento, negli orari, nei giorni e con gli automezzi stabiliti di concerto tra utente/famiglia, struttura e Comune.

ART. 11 - NORME DI COMPORTAMENTO

1. Gli operatori addetti al trasporto devono rispettare le disposizioni impartite dal Servizio di Segretariato Sociale al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.

2. Gli utenti ed i loro familiari devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente al Servizio di Segretariato Sociale ogni variazione che si rende necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato).

3. Gli utenti o i loro familiari devono inoltre indicare, tramite la compilazione di apposita scheda:

a) il nominativo di uno o più referenti autorizzati ad accogliere l'utente trasportato al termine del servizio;

b) l'eventuale autorizzazione a lasciare l'utente solo a casa al termine del servizio;

c) eventuali altre destinazioni diverse dal domicilio abituale che devono essere autorizzate dal Servizio di Segretariato Sociale del Comune.

4. L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio di Segretariato Sociale le eventuali variazioni del proprio stato di necessità.

ART. 12 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO

1. Il servizio trasporto viene realizzato mediante operatori interni o ad affidamento/convenzione.

2. A supporto del servizio possono essere impiegati obiettori di coscienza, lavoratori socialmente utili o volontari, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 13 - DIMISSIONI DAL SERVIZIO

1. Il Servizio di Segretariato Sociale dispone, con provvedimento motivato, la sospensione del servizio nei seguenti casi:

- a) reiterata inosservanza delle norme di comportamento di cui all'art. 11 comma 2 e 3 del presente regolamento;
- b) mancato pagamento della tariffa a carico dell'utente ad un mese dalla scadenza dell'ordinativo di versamento;
- c) sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.

ART. 14- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.